



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO
Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

Classificazione della Dcra

Processo: rapporto con gli assicurati
Macroattività: normativa prestazioni
Attività: interpretazione normativa
Tipologia: pareri
Fascicolo: visite fiscali infortunato
Sottofascicolo: 2019
Protocollo: sì
Pubblicazione: Portale Minisito Dcra

All' Università degli studi di Genova
areapersonale@pec.unige.it

e, p.c., Alla Direzione regionale Liguria

Oggetto: richiesta chiarimento su obbligatorietà visita fiscale per infortunio.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in relazione all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La nota¹ dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, indirizzata alla Fondazione Irccs e inoltrata a tutte le PP.AA, conferma infatti, la portata della norma che ha attribuito in via esclusiva all' Inail tutti i compiti relativi agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico legale sui lavoratori infortunati.

Al riguardo, il decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017, n. 206, ha implicitamente ribadito la competenza esclusiva demandata all'Inail in tema di infortuni sul lavoro e tecnopatie anche per i lavoratori pubblici, analogamente a quanto disposto per i lavoratori privati col decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2016.

L'Inps, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017,² ha specificato la propria competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali nei casi di

¹ Cfr. nota n.246 dell'8 febbraio 2018, inoltrata a tutte le PP.AA di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, che conferma le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

² Cfr. messaggio n.3265/2017 emanato dall'Inps a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali. L'Istituto previdenziale ha individuato altresì le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione, all'articolo 4 indica le ipotesi di "esclusione dall'obbligo di reperibilità", e non menziona i casi di infortuni sul lavoro.

assenza per malattia, in quanto gli accertamenti per le ipotesi di infortunio sul lavoro e malattia professionale restano ascritti alla competenza dell' Inail.

Tutto ciò premesso, si chiarisce che per i dipendenti nei confronti dei quali sia in corso l'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale, non vi è alcun obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, valevoli, invece, in caso di malattia comune.

Il dipendente assente per infortunio sul lavoro o affetto da malattia professionale sarà sottoposto, pertanto, a visita di controllo che non verrà effettuata dall'Inps, secondo le fasce di reperibilità valevoli per i pubblici dipendenti in caso di malattia, ma dallo scrivente Istituto, secondo le proprie regole.

Il controllo sull'infortunato avviene presso gli ambulatori dell'Inail, a seguito di convocazione a visita medico-legale ogni qualvolta il sanitario ravvisi la necessità di procedere all'esame dell'infortunato/tecnopatico, per la verifica del nesso di causalità e per la valutazione del danno subito, e, ove si renda necessario e sia possibile, al domicilio dell'assicurato, giusta circolare Inail n. 47 del 19 luglio 1985.

Tale controllo potrà essere ripetuto fintanto che l'assicurato non sarà in grado di riprendere la propria attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui l'infortunato/tecnopatico, senza giustificato motivo, non si presenti alle suddette visite di controllo, la sede competente dell'Inail adotterà nei suoi confronti il provvedimento di cessazione anticipata dell'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Il Direttore C

Dott. Agatino Cariola